

## CONVENZIONE QUADRO

**Tra**

La Struttura Commissariale della Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, località Germaneto Viale Europa, codice fiscale 02205340793, partita IVA 02205340793, nella persona del Commissario ad *Acta* dott. Gen. Saverio Cotticelli e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Calabria, in nome e per conto dell'Ente;

**e**

So.Re.Sa. S.p.a., a socio unico, con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente So.Re.Sa.) con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F9 Complesso Esedra, P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale Dott. Gianluca Postiglione, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2018

### Premesso

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola F9- Complesso Esedra;

- che pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 art. 6 della L.R. 28 del 2003 della Regione Campania, così come modificato dall'art. 2 L.R. n. 24/2005, poi sostituito dall'art. 1 c. 229 L.R. n. 4/2011 e successivamente modificato dall'art. 1, c. 2 lett. e della L.R. n. 3/2012, nuovamente sostituito dall'art. 1 c. 1, lett. c della L.R. n. 41/2012 e dall'art. 1, c. 28 L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce Centrale di Committenza Regionale (...) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV S.r.l. e Sviluppo Campania spa, agli

enti strumentali della Regione Campania, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che con la delibera dell'ANAC n.31 del 17 gennaio 2018, So.Re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

#### **RILEVATO**

-che con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, sono state disposte «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria».

- che l'art. 6 del su richiamato decreto legge prevede tra l'altro che *“Gli enti del Servizio sanitario della Regione si avvalgono esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

- che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 luglio 2018 sono state individuate, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89, le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

#### **CONSIDERATO**

-che l'articolo 30 del D.Lgs. n°267/2000 consente agli organismi di diritto pubblico di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che le Amministrazioni pubbliche possono addivenire alla stipula di Accordi di collaborazione, ex art. 15 Legge n. 241/90, per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune;

-che sia la So.Re.Sa. S.p.A. che la Regione Calabria e tutti gli Enti del SSR Calabrese devono attivare procedimenti ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi, previste nel D.P.C.M. del 11 luglio 2018;

-che l'art. 38, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18.04.2016 dispone che i soggetti aggregatori regionali, quale So.Re.Sa., sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;

-che l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. (da ora Codice) prevede che *“Le attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'articolo 38”* (ossia centrali di committenza qualificate);

- che, con deliberazione n. 500 del 16.10.2019 *“Collaborazione tra la Regione Campania e la Regione Calabria. Convenzione con So.Re.Sa. Spa.”*, la Giunta Regionale della Regione Campania ha deliberato:

1. di FORNIRE secondo il principio di leale collaborazione e raccordo tra pubbliche amministrazioni un concreto supporto alla Regione Calabria destinataria delle misure emergenziali di cui al citato D.L. 35/2019, volto a garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio Sanitario Nazionale, nonché una migliore erogazione delle prestazioni ai cittadini calabresi, attraverso il supporto operativo di So.Re.Sa. S.p.A. nelle procedure di acquisto e di gara ed ogni altra attività utile e/o propedeutica allo svolgimento delle attività;

2. di STABILIRE che le attività saranno regolate attraverso la sottoscrizione di apposite Convenzioni quadro da stipularsi tra la So.Re.Sa. S.p.A. e la Struttura Commissariale della Regione Calabria ovvero con i rispettivi Enti del SSR calabrese aventi oggetto le attività di Committenza Ausiliaria;

3. di INCARICARE, altresì, la So.Re.Sa. S.p.A. di definire all'interno degli schemi di convenzione i relativi corrispettivi al fine di garantire la totale copertura dei costi di produzione a totale carico della Regione Calabria;

4. di PRECISARE che le attività di supporto alla Regione Calabria non comportano oneri a carico del Bilancio della Regione Campania e cederanno a totale carico della Regione Calabria;

#### **ATTESO**

- che la Struttura Commissariale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, ritiene necessario il ricorso alla collaborazione di una centrale di committenza regionale dotata di specifica e consolidata esperienza

e professionalità, individuata nella So.Re.Sa. per lo svolgimento di committenza ausiliaria in favore degli enti del SSR calabrese e fornisca, quindi, a questi ultimi idoneo supporto tecnico amministrativo per la redazione degli atti di gara, con particolare riferimento agli aspetti tecnici connessi alla predisposizione dei disciplinari di gara e capitolati tecnici;

- che ai fini dell'attribuzione alla So.Re.Sa. delle funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, si rende necessaria la stipula di apposita convenzione quadro fra la Struttura Commissariale della Regione Calabria e la So.Re.Sa., che fornisca gli indirizzi normativi per le convenzioni attuative che saranno stipulate tra i singoli enti del SSR della Calabria e So.Re.Sa.;

### **RITENUTO**

di stabilire che su tale Convenzione quadro è da apporre la firma digitale o altra firma elettronica adeguata, secondo l'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 (norma introdotta dalla legge 221/2012 e dall'articolo 6 della legge 9/2014).

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### **Art.1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2**

##### **(Ambito di operatività della Centrale di Committenza Regionale)**

La presente convenzione, e le condizioni in essa contenute, è da intendersi come convenzione quadro, finalizzata a regolare i rapporti tra la Struttura Commissariale della Regione Calabria e la So.Re. Sa. affinché quest'ultima fornisca agli enti del SSR Calabrese l'attività di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

L'ambito di operatività della Centrale di Committenza, per conto degli enti del SSR calabrese è relativa sia procedure di gara previste dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 che alle procedure riferite al comparto sanità, sulla scorta delle esigenze e dei fabbisogni rilevati dalle Aziende del SSN;

### **Art. 3**

#### **(Durata della Convenzione)**

La So.Re.Sa. si impegna a svolgere le attività attraverso la propria struttura operativa tecnico - amministrativa, per l'espletamento delle procedure gara al fine di consentire l'aggiudicazione delle procedure di gara e l'utilizzo degli strumenti negoziali (Convenzioni ed Accordi Quadro) previa individuazione di specifici fabbisogni da evidenziare in lotti territoriali predisposti ad hoc per gli enti del SSR calabrese. La convenzione quadro, dalla sottoscrizione della medesima, dura fino al 31.10.2020 ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

### **Art. 4**

#### **(Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza)**

La So.Re.Sa. su indicazione della Struttura Commissariale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, curerà l'intera gestione delle fasi procedurali delle procedure di gara in favore degli Enti del SSR Calabrese, dalle fasi della progettazione della gara e dell'affidamento in appalto fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva.

La So.Re.Sa. assumerà, pertanto, le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ed in tale veste svolgerà tutte le attività affidate, dettagliatamente di seguito indicate:

- a)** Avvio della procedura (pubblicazione, anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture, ricezione istanze di partecipazione e/o offerte, gestione FAQ etc);
- b)** nomina della Commissione di gara ed espletamento della procedura di gara;
- c)** effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
- d)** verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D. L.gs. n. 50 del 18/04/2016;
- e)** esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- f)** formulazione della graduatoria di merito e della proposta di aggiudicazione, accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e aggiudicazione del contratto di concessione;
- g)** gestione del contenzioso afferente alla procedura di gara;
- h)** acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;

- i) comunicazione agli enti del SSR calabrese del risultato della gara al fine di consentire a questi ultimi l'attivazione del contratto.

#### **Art. 5**

#### **(Attività che entrano nella competenza della Struttura Commissariale)**

L'attività della Struttura Commissariale sarà rivolta a :

- a) coordinare la stipula delle apposite convenzioni attuative tra la So.Re.Sa. e gli enti del SSR calabrese secondo gli indirizzi della decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e della DGRC n. 500 del 16.10.2019;
- b) nominare di un referente della Struttura Commissariale per l'aggregazione della domanda, la programmazione delle iniziative di gara degli enti del SSR Calabrese e la raccolta dei relativi fabbisogni;
- c) trasmettere in forma aggregata i fabbisogni alla So.Re.Sa.;
- d) supportare So.Re.Sa. nei rapporti con gli enti del SSR, per tutte le indicazioni e documentazioni necessarie per lo svolgimento delle procedure di gara.

#### **Art. 6.**

#### **(Costi)**

I costi per l'attività svolta dalla centrale di committenza regionale ed i costi sostenuti per il supporto restano esclusivamente a carico degli Enti del SSR calabrese e disciplinati nelle singole convenzioni attuative ed in linea generale prevederanno il rimborso delle spese vive sostenute dalla centrale di committenza per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione secondo quanto previsto dagli artt. 72, 73 e 98 del Codice; costo delle eventuali indennità riconosciute ai componenti della Commissione giudicatrice; costo del corrispettivo per singola procedura; spese sostenute per la difesa in sede giurisdizionale in caso di ricorso.

#### **Art. 7**

#### **(Controversie relative all'attivazione della convenzione quadro)**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie

saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente. Il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è quello di Napoli.

#### **Art. 8**

##### **(Recesso)**

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di almeno 15 giorni tramite mezzo che renda certa la data di ricezione; in tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione del recesso.

#### **Art. 9**

##### **(Esenzione per bollo e registrazione)**

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art.10**

##### **(Disposizioni finali)**

Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate in premessa e/o in ogni caso attinente alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.

#### **Art.11**

##### **(Referenti per l'attuazione della convenzione quadro)**

Referenti per l'attuazione della Convenzione Quadro sono:

- per la Struttura Commissariale della Regione Calabria dott. **Vincenzo Ferrari, Dirigente del settore n. 3 "Controllo di Gestione Monitoraggio Flussi economici – Beni e Servizi - Patrimonio"** tel. 0961-856574;  
pec: [fsrbilanci.salute@pec.regione.calabria.it](mailto:fsrbilanci.salute@pec.regione.calabria.it)

- per So.Re.Sa. S.p.A., dott. Gianluca Postiglione, (tel. 081 2128174; pec: [ufficiogare@pec.soresa.it](mailto:ufficiogare@pec.soresa.it)).

#### **Art.12**

##### **(Manleva)**

La Struttura Commissariale manleva, con il presente atto, So.Re.Sa. S.p.A. per i casi di ritardi (o inesattezze) nei propri adempimenti, nelle fattispecie determinate da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza.

So.Re.Sa. S.p.A. sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad essa imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali e/o scioperi, a danneggiamenti

